



NOTAIO
FOCHESATO RITA

N. 34694 REPERTORIO

N. 17353 RACCOLTA

-----MODIFICA STATUTO,-----
-ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 16 D.M. LAVORO 15.09.2020 N. 106 -
-----E ART.22 D.LGS. 03.07.2017 N. 117-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Registrato a Trento
in data 28/02/2023
n. 4271 Serie 1T

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di febbraio.-----

In Rovereto (TN), nel mio studio posto al civico numero diciannove di Via Parteli.-----

Avanti a me Rita Fochesato, notaio in Rovereto (Trento), iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, è comparso:-----

PICONESE Dario, nato a Condino (TN) il 20 luglio 1939, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, che dichiara di intervenire quale Consigliere, legale rappresentante, della associazione non riconosciuta:-----

"ASSOCIAZIONE SPAGNOLLI - BAZZONI ONLUS" con sede in Rovereto (TN), Via Brigata Mantova n. 25, codice fiscale 94024910229, partita iva 01843250224, associazione iscritta all'Albo delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia Autonoma di Trento al n. 189 e iscritta nel registro degli Enti di Volontariato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 16077,-----
il quale dichiara di essere legittimato al presente atto giusta specifico incarico conferito dall'assemblea degli Associati con delibera di data 5 luglio 2019 di cui verbale di medesima data, numeri 32136/15303 di repertorio/raccolta notaio rogante, registrato a Trento (TN) in data 15 luglio 2019 al n. 2903 Serie 1T, nonché, ai sensi di statuto, in quanto, in assenza del Presidente, egli dichiara essere il "consigliere più anziano",-----

comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale premette quanto segue:-----

- nell'assemblea degli Associati di data 5 luglio 2019, l'ASSOCIAZIONE SPAGNOLLI - BAZZONI ONLUS ha deliberato la modifica del proprio statuto al fine di adeguarlo al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore "CTS") e, conseguentemente, al fine dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, cosiddetto RUNTS, nella sezione "Organizzazioni di Volontariato";-----

- al fine di completare l'iter di migrazione - ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 117/2017 nonché degli articoli 31, 32, 33 D.M. 15 settembre 2020 - delle organizzazioni di volontariato dai Registri Provinciali della Provincia Autonoma di Trento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cosiddetto RUNTS) della Provincia Autonoma di Trento, con comunicazione di data 10 gennaio 2023 prot. n. 13827, l'Ufficio Provinciale del RUNTS della Provincia Autonoma di Trento ha richiesto all'ASSOCIAZIONE SPAGNOLLI - BAZZONI ONLUS di procedere ad ulteriori modifiche statutarie nonché di produrre la

cosiddetta "attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo" di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

-----**I. MODIFICHE STATUTARIE**-----

Tutto ciò premesso, in esecuzione del mandato ricevuto dall'assemblea degli Associati di data 5 luglio 2019 e in adempimento a quanto richiesto dall'Ufficio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come precisato nelle premesse, il comparente dichiara e determina di modificare lo statuto dell'ASSOCIAZIONE SPAGNOLLI - BAZZONI ONLUS secondo il testo che si allega al presente atto sotto la **lettera A**.-----

-----**II. ATTESTAZIONE NOTARILE SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO**-----

Aderendo io notaio alla richiesta del comparente, con riferimento alla suddetta Associazione, io notaio attesto il "superamento del patrimonio minimo" richiesto dall'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.-----

Si allega al presente atto sotto la **lettera B** la documentazione da cui risulta che il patrimonio dell'associazione, alla data del 31 dicembre 2022, presenta un valore di euro 31.270,06 (trentunmiladuecentosettanta virgola zero sei), e, precisamente: la Situazione Patrimoniale redatta dal Consiglio Direttivo con riferimento al 31 dicembre 2022, nonché la Relazione dell'Organo di Controllo, dr. Maurizio Setti (iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto), recante l'attestazione di corretta compilazione della Situazione Patrimoniale. -----

-----**III. CLAUSOLE FINALI**-----

-----**Art. 1 Fiscale**-----

Ai fini fiscali, il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed è esente da imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.-----

-----**Art. 2 Spese atto**-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'ASSOCIAZIONE SPAGNOLLI - BAZZONI ONLUS.-----

-----**Art. 3 Privacy**-----

Il comparente dichiara di aver ricevuto dal notaio rogante idonee informative e acconsente al trattamento dei dati personali ed ai connessi adempimenti di legge.-----

-----**Art. 4 Dispensa lettura allegati**-----

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. --
Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto al comparente, il quale lo approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio, su ciascun foglio di cui si compone, ad ore 10.20.-----

L'atto è scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su un foglio occupato per tre facciate fin qui.-----

F.to Dario Piconese-----

L.S. F.to Notaio Rita Fochesato-----

STATUTO "ASSOCIAZIONE SPAGNOLLI – BAZZONI ODV"

Titolo I

Elementi identificativi

ALLEGATO A
REP. 34694 RACC. 17353
NOTAIO RITA FOCESATO

Art.1 – Denominazione, Sede, Durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione è denominata "AMICI SENATORE GIOVANNI SPAGNOLLI E ROBERTO BAZZONI Organizzazione di Volontariato", in sigla "Associazione Spagnolli – Bazzoni ODV".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN); l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto (TN) non comporta modifica statutaria.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopo e Finalità, Attività Generali, Attività Particolari, Attività Secondarie

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

La denominazione dell'Associazione riporta i nomi del senatore Giovanni Spagnolli e di Roberto Bazzoni perché essa si propone di "trarre, dalla loro testimonianza di vita e di Cristiani, motivi e incitamenti di amore e fratellanza fra gli uomini che guidino la mente ed il cuore al superamento dei limiti ristretti delle egoistiche abitudini quotidiane e all'impegno della risoluzione dei problemi che assillano la civiltà, in una missione di servizio all'umanità in cammino".

2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti **attività di interesse generale**:

- la cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n.125 (e successive modificazioni), ai sensi dell'articolo 5, lettera n), Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117;
- la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 (e successive modificazioni), nonché erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, lettera u), del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

In particolare, in via strumentale allo scopo e alle suddette attività generali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti **attività particolari**:

- la raccolta pubblica di fondi finalizzata alla costruzione e alla gestione di strutture socio-sanitarie in aree particolarmente bisognose ubicate prioritariamente nei Paesi Africani;
- la promozione e l'organizzazione delle cosiddette "adozioni a distanza" dei bambini più bisognosi di Paesi poveri;
- attività di beneficenza, intesa come libera erogazione di denaro e beni materiali, a favore di soggetti versanti in stato di bisogno;
- l'organizzazione della raccolta di aiuti, il loro coordinamento e l'invio di materiali, viveri o



Rita Focesato

*Ricoveri
ferie*

qualsiasi attrezzatura o materiale necessario per la realizzazione di interventi umanitari entro e fuori dall'Italia e dall'Europa;

- la sensibilizzazione delle tematiche in argomento attraverso incontri, dibattiti e conferenze;
- la pubblicazione e l'invio a mezzo posta o con mezzi elettronici ed informatici di notiziari, a cadenza regolare, e/o tematici per la divulgazione delle motivazioni e delle attività intraprese dall'associazione e per la puntuale informazione sulle iniziative in corso e quelle programmate;
- le iniziative tendenti a far emergere nell'opinione pubblica lo spirito di solidarietà tra i popoli;
- ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purchè coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche **attività** diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano **secondarie e strumentali** e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso; la determinazione delle stesse rientra nella competenza del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore (e dei successivi decreti attuativi dello stesso).

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.3 - Principi sull'ordinamento interno dell'Associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.4 – Requisiti degli Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche aventi la maggiore età e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei

regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Entro la prima adunanza successiva l'assemblea, se non appositamente convocata, delibererà in merito ed entro 30 (trenta) giorni dalla delibera ne verrà data comunicazione all'interessato.

Art.6 - Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri dell'Associazione; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) ogni altro diritto riconosciuto agli Associati dalla legge e dal presente statuto.

2. L'esercizio dei diritti associativi spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.14 del presente Statuto.

3. Gli Associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa iniziale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo nonché le eventuali quote annuali successive.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di Associato si perde per:

- a) recesso; ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché la dichiarazione di recesso sia comunicata all'Associazione almeno tre mesi prima;



Donna Palla

foris Pinner

- b) decadenza (operante di diritto), derivante dal mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale; il Consiglio Direttivo comunica annualmente tale eventuale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto;
- c) esclusione (facoltativa), derivante dai seguenti gravi motivi: comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi associativi; gravi danni materiali o morali all'associazione. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione; contro di esso l'associato escluso può proporre istanza di revisione all'Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; entro la prima adunanza successiva, se non appositamente convocata, l'Assemblea delibererà in merito ed entro 30 (trenta) giorni dalla delibera ne verrà data comunicazione all'interessato; fino alla data di adozione della delibera assembleare (se l'istante partecipa alla riunione assembleare *de qua*) oppure fino alla data della comunicazione allo stesso della delibera assembleare che si pronuncia sull'istanza, il soggetto interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso dalla sua qualità di associato, pur potendo tuttavia partecipare alla riunione assembleare convocata per considerare la sua istanza, con diritto di intervento e di parola, ma senza diritto di voto;
- d) per morte (se associato persona fisica) oppure per estinzione (se associato soggetto giuridico).
2. L'associato che cessa di essere tale e i suoi eventuali aventi causa non hanno diritto alla restituzione delle quote associative eventualmente versate né ad altri diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.8 - Dei Volontari e dell'attività di volontariato

1. I Volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i Volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il Volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei Volontari.

Titolo IV

Struttura Organizzativa

Art.10 - Organi dell'Associazione e Soggetti esterni

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea (degli Associati);
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente (e l'eventuale Vice Presidente);
 - d) il Segretario e il Tesoriere (eventuali);
 - e) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti è obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

Art.11 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;



Ar. 11
Genio

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve essere inviata per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione (prima convocazione), fatti salvi i termini più lunghi eventualmente previsti da inderogabili norme di legge. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'eventuale adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, o impedimento, o rinuncia a svolgere il ruolo, dal Vicepresidente, o in sua assenza, o impedimento, o rinuncia a svolgere il ruolo, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore, fissando altresì il compenso annuale;
- g) eleggere e revocare il Soggetto incaricato della Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, fissando altresì il compenso annuale;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo dell'Associazione.

l) deliberare su ogni altra materia riservata alla stessa dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di più della metà degli associati; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto; per le elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di preferenze per un numero minore di cariche disponibili, viene eletto il più anziano d'età.

4. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità; in tali casi, la loro presenza non sarà tenuta in considerazione ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo e del *quorum* deliberativo.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Pina

Barbieri



Picini
foris

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve essere spedito ai Consiglieri almeno 6 (sei) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, o impedimento, o rinuncia a svolgere il ruolo, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare eventualmente il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'eventuale esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare e/o controllare la tenuta dei libri e dei registri dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art.13 del Codice del Terzo Settore;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; ai consiglieri delegati spetta altresì la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri e dei registri dell'Associazione e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.18 - Cause di cessazione e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca, deliberata dall'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dalla legge o dal presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto e/o dalla Legge.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista degli eventuali candidati non eletti nell'ultima elezione assembleare del Consiglio Direttivo svoltasi, partendo dal primo non eletto, sulla base del maggior numero di preferenze ricevute e, in caso di parità di voti, sulla base della maggiore età degli eletti a parità di voti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà deliberare sull'eventuale ratifica della loro nomina. I consiglieri "ratificati" rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancata ratifica da parte dell'assemblea, oppure in caso di mancanza di candidati non eletti in occasione della precedente elezione assembleare, il Consiglio Direttivo convoca entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria per una nuova elezione finalizzata alla sostituzione dei consiglieri cessati; nel frattempo, i consiglieri rimasti rimangono in carica con la invariata legittimazione di ordinaria e di straordinaria amministrazione. I Consiglieri nominati in sostituzione e ratificati dall'assemblea rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

3. Nel caso in cui cessi dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, l'eventuale Vice Presidente e, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovranno convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino

P. T. T. T.



Caro P. T. T. T.

all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione e/o per atti indifferibili.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di cessazione e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca, deliberata dall'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) decadenza, per sopraggiunte cause di incompatibilità, previste dalla Legge o dal presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione o eventuali atti indifferibili, se possibile, altrimenti lo sostituisce il Vice Presidente, nell'attività di ordinaria amministrazione o per eventuali atti indifferibili.

Art.21 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica, funzionamento

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali, oltre a due eventuali componenti supplenti.
3. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
4. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
5. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
6. In caso di nomina di organo di controllo in forma collegiale i relativi componenti possono intervenire alle riunioni del Collegio anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Art.22 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore; l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

Art.23 – Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti

1. Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, qualora nominato, è formato da un unico componente, e da un supplente eventuale, eletto dall'Assemblea; esso deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.
2. Esso rimane in carica 3 (tre) anni, ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni o determinazioni, esso redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni/determinazioni, conservato presso la sede dell'Associazione.

Procedi



foro Piner

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente il soggetto di revisione cessi dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Esso deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Responsabilità degli Organi Associativi e di altri Soggetti

1. I Consiglieri, i Direttori generali, i Componenti dell'Organo di Controllo e il Soggetto di Revisione (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

Documentazione dell'Associazione

Art.25 - Libri e Registri dell'Associazione

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni/determinazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni/determinazioni del Soggetto incaricato della Revisione Legale, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.

Art.28 - Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del **bilancio di esercizio**, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro (duecentoventimila) può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.
6. In caso di raggiungimento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore il **bilancio sociale** deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel proprio sito *internet*.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Direttore



Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore, le disposizioni attuative dello stesso, il Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, nonché ogni eventuale altra normativa *pro tempore* vigente in materia.

Ennio Picone

Ennio Picone

